

COMUNE DI COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA (ai sensi del Regolam. Regionale 5/2018)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 4 INIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 5 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 SUBENTRO NELL'ATTIVITA'
- ART. 7 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 8 CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'

CAPO III: TARIFFE

- ART. 9 TARIFFE

CAPO IV: SANZIONI

- ART. 10 SANZIONI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia n. 5 del 01 febbraio 2018 e disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di tintolavanderia, esercitata da imprese individuali o in forma societaria, secondo quanto stabilito:

- dalla L. 22.02.2006, n. 84 e ss.mm.ii;
- dal D.lgs 31.03.1998 n. 114 e ss.mm.ii;
- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
- dal Regolamento Regionale 01 febbraio 2018 n. 5.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1) L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2) L'attività di tintolavanderia può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, tali locali devono essere dotati di specifica destinazione d'uso.

3) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, idoneità conseguita con le modalità indicate nell'articolo 4 del Regolamento Regionale 01 febbraio 2018 n. 5.

2) Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3) Sono escluse dall'obbligo di designare il responsabile tecnico le attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

CAPO II : PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) Chiunque intenda avviare l'attività di tintolavanderia nel Comune di Costa Volpino deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), collegandosi al sito www.suap.cmlaghi.bg.it, secondo le norme di procedura indicate dal portale telematico.
- 2) L'ufficio competente a ricevere la segnalazione certificata di inizio attività è lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con sede a Loveve (BG) in Via del Cantiere n.4.
- 3) Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - a) Ufficio Tecnico del comune per la verifica della conformità urbanistica;
 - b) Ufficio Commercio del comune per il controllo dei requisiti professionali e morali;
 - c) Ufficio Tributi;
 - d) Ufficio Polizia Locale;
 - e) A.T.S. territorialmente competente.

ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) Coloro che intendono effettuare modifiche ai locali in cui viene esercitata l'attività o trasferire la sede in altro locale del territorio comunale devono inoltrare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), con le modalità indicate nell'articolo 4 del presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - a) Ufficio Tecnico del comune per la verifica della conformità urbanistica;
 - b) Ufficio Commercio;
 - c) Ufficio Tributi;
 - d) Ufficio Polizia Locale;
 - e) A.T.S. territorialmente competente.

ART. 6 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

- 1) E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di tintolavanderia; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune con le modalità indicate nell'articolo 4 del presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - a) Ufficio Commercio;
 - b) Ufficio Tributi;
 - c) Ufficio Polizia Locale;
 - d) A.T.S. territorialmente competente.

ART. 7 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo di un anno previa comunicazione al Suap del Comune con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento. La sospensione può essere prorogata per un ulteriore anno.
- 2) Al termine dell'anno di proroga, l'impresa entro 60 giorni deve comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se nei termini dei 60 giorni non è prevenuta nessuna comunicazione, l'attività si considera cessata.

ART. 8 - CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) In caso di cambio di ragione sociale nell'esercizio dell'attività occorre presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune con le modalità indicate nell'articolo 4 del presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - a) Ufficio Commercio;
 - b) Ufficio Tributi;
 - c) Ufficio Polizia Locale;
 - d) A.T.S. territorialmente competente.

CAPO III : TARIFFE

ART. 9 - TARIFFE

- 1) Il titolare dell'attività dovrà esporre i prezzi e le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dei locali.

CAPO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - SANZIONI

Oltre alle sanzioni di legge, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 250,00 a Euro 5000,00 ai sensi dell'articolo 5 della legge 84/2006. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive integrazioni.